



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 14/01/2020

FATTO

Con due ricorsi preceduti da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a due contratti di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione stipulati in data 27 maggio 2010 e in data 2 dicembre 2013 ed estinti anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che venga riconosciuto il suo diritto alla restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti e non goduti in quanto non maturati al momento dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.383,61 quanto al primo contratto e € 2.138,88 quanto al secondo contratto, oltre interessi, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissione di gestione e costo di intermediazione (rispetto al quale mancherebbe peraltro il contratto di conferimento di incarico), nonché, limitatamente al primo contratto, a titolo di premi assicurativi.

Riferisce che l'intermediario avrebbe formulato una proposta transattiva, proponendo la corresponsione di € 854,00 quanto al primo contratto e di € 561,98 quanto al secondo contratto, a cui però non avrebbe dato seguito.

Ad avviso del ricorrente i contratti di finanziamento oggetto dei due ricorsi sarebbero opachi nella descrizione delle varie voci di costo, di talché esse dovrebbero essere considerate *tout court recurring* e, quindi, passibili di restituzione.

L'intermediario si è costituito in relazione ad entrambi i ricorsi, eccependo di avere già retrocesso quanto spettante al ricorrente quale rateo non maturato delle voci di costo *recurring*, segnatamente la commissione di gestione del prestito, restituita in base al



principio contabile IAS 39, quale criterio obbligatorio di contabilizzazione dei crediti verso la clientela, criterio sulla cui legittimità si è pronunciata la giurisprudenza e che anche l'Arbitro ha reputato pienamente applicabile se e nella misura in cui contrattualmente pattuito dalle parti, come accadrebbe nel caso di specie. Precisa di avere peraltro successivamente offerto al ricorrente, in riscontro ai reclami dallo stesso presentati per ciascun contratto, ulteriori € 725,74 quanto al primo contratto e € 375,46 quanto al secondo contratto, ciò ad integrazione di quanto già corrisposto a titolo di commissioni di gestione.

Precisa che le voci di costo non retrocesse avrebbero invece tutte natura *up front*, riferendosi ad attività esauritesi prima del perfezionamento del contratto: ciò vale per le commissioni di attivazione e per le commissioni di intermediazione. Rispetto a queste ultime precisa altresì come unico soggetto a cui esse potrebbero essere richieste è l'*accipiens* finale, *id est* la società di intermediazione.

Quanto al premio assicurativo relativo al primo contratto, rappresenta che la quota da retrocedere sarebbe stata determinata dalla Compagnia assicurativa in € 93,84 sulla base dei criteri attuariali definiti nella Condizioni generali di assicurazione.

Conclude pertanto - in relazione a entrambi i ricorsi - in via principale affinché siano respinti quanto alle domande di restituzione delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione e la richiesta relativa al premio, per il primo contratto, sia limitata all'importo indicato dalla Compagnia assicurativa, ovvero, in via subordinata, affinché l'importo dovuto sia limitato a quanto offerto in sede di riscontro ai reclami, pari a € 725,74, comprensivo del premio assicurativo, quanto al primo contratto, e € 375,46 quanto al secondo contratto.

DIRITTO

Il due ricorsi vanno preliminarmente riuniti stante l'identità di soggetti e la connessione per *petitum* e *causa petendi*, e meritano parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. *recurring*, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1,



della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 quater del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti *up front*, come si è visto il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, in quanto la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

formulate dal ricorrente in relazione ai due contratti oggetto di controversia, deve concludersi che:

- le spese di istruttoria sono considerate, per consolidato orientamento dell'Arbitro e nella specifica formulazione di cui ai contratti di finanziamento oggetto di ricorso, *up front*; ne consegue che, in applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in base all'autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 114,22 quanto al primo contratto e di € 174,15 quanto al secondo contratto;
- le commissioni di attivazione, per come contrattualmente definite, hanno invece natura *recurring*: ne spetta pertanto al ricorrente la retrocessione secondo il criterio proporzionale puro per la parte non maturata e cioè per € 530,72 quanto al primo contratto e di € 680,40 quanto al secondo contratto;
- le commissioni di gestione hanno anch'esse chiara natura *recurring*, anche per la parte relativa alle spese documentali ("*conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge*"): ne spetta pertanto al ricorrente la retrocessione dell'importo ulteriore rispetto a quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo, di € 266,26, quanto al primo contratto, e di € 22,08 quanto al secondo contratto, importi calcolati secondo il criterio proporzionale puro;
- la commissione di intermediazione ha invece evidente natura *up front*: in relazione a entrambi i contratti risulta infatti allegato il conferimento di incarico di mediazione da cui si evince che l'attività del mediatore è circoscritta alla fase prodromica alla conclusione del contratto e all'erogazione del finanziamento; spetta pertanto al ricorrente la retrocessione di € 660,16, quanto al primo contratto, e di € 752,32 quanto al secondo contratto, importi calcolati secondo il criterio di proporzionalità agli interessi.

Quanto al premio assicurativo (specificamente il solo premio a copertura del rischio vita, l'unico posto a carico del ricorrente, e in relazione soltanto al primo contratto), non constano le Condizioni generali di assicurazione richiamate dal contratto di finanziamento (in cui la resistente afferma che sarebbe definito il criterio per il rimborso del premio) né vi è evidenza della adesione alle stesse da parte del cliente, sicché il premio deve essere retrocesso, in quanto posto a copertura di un rischio destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, secondo il criterio proporzionale puro, nella misura di € 131,71.

Complessivamente risultano pertanto dovuti al ricorrente per commissioni, spese e premi assicurativi € 3.332,01, oltre interessi dal giorno del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.332,01, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO